



Ministero delle Infrastrutture
Presidenza del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici
Servizio Tecnico Centrale

N. 57027

IL PRESIDENTE

Visto il D.P.R. 06.06.2001, n. 380, concernente il “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia”;

Visto l’art. 59 del citato D.P.R. che consente di autorizzare anche laboratori non ufficiali ad effettuare prove geotecniche su terreni e rocce;

Visti l’art. 4, comma 2, e l’art. 17 del decreto legislativo n. 165 del 30.03.2001 e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la Circolare del Ministero dei LL.PP. n. 349/STC in data 16.12.1999;

Vista la domanda pervenuta in data 2.11.2006 con la quale la società SOGEA s.r.l. con sede in Roma, via Casalmonferrato n. 2/E, ha chiesto la concessione ad effettuare prove geotecniche nel proprio laboratorio;

Considerato che il Direttore responsabile del laboratorio possiede il titolo professionale richiesto;

Visto il voto n. 150 reso nell’adunanza della I Sezione del Consiglio Superiore dei LL.PP. in data 24.07.2007.

DECRETA

Art.1 E’ rilasciata alla società SOGEA s.r.l. con sede in Roma, via Casalmonferrato n. 2/E, la concessione a svolgere attività di prova e certificazione per prove di laboratorio sui terreni (settore “a” di cui al punto 2, parte I, della Circolare 349/99), nonché prove di carico su piastra e prove di determinazione della massa volumica in sito.

Art.2 Il predetto laboratorio è soggetto al controllo di questo Ministero cui spetta di verificare il mantenimento delle condizioni di idoneità accertate.

Art.3 E’ confermato l’obbligo del controllo esterno di taratura delle principali apparecchiature di misura di forza e di pressione, da effettuarsi con frequenza almeno semestrale da uno dei laboratori ufficiali di cui all’art. 59, comma 1, del D.P.R. 380/01. E’ prescritta la stretta osservanza di tutte le disposizioni contenute nella normativa vigente; in particolare è indicato l’assoluto divieto: di istituire centri di raccolta di provini o centri attrezzati per le prove, fuori della sede autorizzata indicata nel presente decreto, anche se si tratta di sedi sussidiarie, secondarie, filiali, ecc.; di emettere certificati di prove che non siano state effettuate con il personale, con le attrezzature e con le procedure della società di cui trattasi. E’ prescritto altresì:

l'obbligo di esporre al pubblico copia del decreto di concessione; l'adozione di stampati nei quali sia evidente l'identificazione del laboratorio che emette le certificazioni.

Art.4 Il Direttore responsabile del laboratorio è il Dott. Geol. Antonio RABOTTINO.

Art.5 Per qualsiasi modifica della compagine societaria o dell'assetto proprietario, per l'eventuale sostituzione del direttore del laboratorio o degli sperimentatori, e per l'eventuale cambio di sede del laboratorio, dovrà essere preventivamente richiesto apposito nulla-osta al Ministero delle Infrastrutture - Presidenza del Consiglio Superiore dei LL.PP. - Servizio Tecnico Centrale.

Art.6 La concessione ha validità triennale a decorrere dalla data del presente decreto e potrà essere rinnovata con successivo Decreto; la richiesta di rinnovo dovrà inderogabilmente essere inoltrata almeno sei mesi prima della data di scadenza, completa della documentazione richiesta dalla Circolare Ministeriale n.349/STC del 16.12.1999.

Art. 7 La concessione di cui al presente Decreto può essere sospesa o revocata in qualsiasi momento a seguito di accertate inadempienze o sopravvenute carenze del laboratorio ai sensi della parte I, punto n.8 della Circolare n.349/STC, in particolare per eventuali sopravvenute carenze riguardanti le attrezzature, i locali ed il personale addetto, ovvero per accertate inadempienze rispetto alle prescrizioni di cui ai precedenti artt. 3 e 5.

Roma, li

05 NOV. 2007

se

IL PRESIDENTE
MAURO